

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
METRA S.P.A.**

Gennaio 2024

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

METRA S.P.A.

1. - Condizioni generali di fornitura

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (qui di seguito le “**Condizioni Generali**”) regolano dalla data del 1 Gennaio 2024 ogni e qualsiasi fornitura di beni e/o servizi (congiuntamente “**Prodotti**”) richiesta da Metra S.p.A. (di seguito “**Metra**”) attraverso l’emissione di un ordine (“**Ordine/i**”) nei confronti del fornitore (“**Fornitore**”) e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali adottate da Metra. Le Condizioni Generali costituiranno, quindi, parte integrante e sostanziale di ciascun Ordine, ancorché non materialmente allegate ad esso.

1.2 In caso di conflitto tra i contenuti dell’Ordine e le Condizioni Generali, prevarranno i contenuti dell’Ordine, integrati da eventuali Condizioni Particolari, come definite dall’art. 2.1 che segue.

1.3 Il Fornitore rinuncia espressamente e senza riserve a far valere nei confronti di Metra le proprie condizioni generali di contratto in qualsiasi modo denominate. Queste ultime, in particolare, ancorché allegata a offerte economiche, conferme d’ordine e/o a qualsivoglia altro documento proveniente dal Fornitore non si applicheranno agli Ordini anche laddove disciplinino in tutto o in parte fattispecie non contemplate dalle presenti Condizioni Generali.

2. - Ordini - Subappalto

2.1 Ciascun Ordine verrà emesso da Metra dopo che quest’ultima e il Fornitore avranno concordato per iscritto (es. a mezzo e-mail, corrispondenza ordinaria, verbale di trattativa, ecc.) – se del caso – eventuali condizioni particolari, in deroga alle presenti Condizioni Generali (“**Condizioni Particolari**”).

2.2 L’Ordine diviene irrevocabile dal momento in cui lo stesso perviene a Metra debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore. Resta inteso che, se entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di invio dell’Ordine al Fornitore, non sarà pervenuta l’espressa accettazione scritta da parte di quest’ultimo, l’Ordine si intenderà comunque accettato.

2.3 Con l’accettazione dell’Ordine ai sensi dell’art. 2.2, il Fornitore dichiara e garantisce di:

- (i) essere edotto circa il fatto che l’Ordine debba essere dallo stesso eseguito nel rigoroso rispetto di tutti i requisiti e delle tempistiche richieste da Metra, atteso che ritardi o non conformità possono incidere sulla corretta e tempestiva esecuzione da parte di Metra delle prestazioni oggetto dei contratti di quest’ultima con propri clienti italiani o stranieri;
- (ii) essere edotto circa il fatto che i Prodotti oggetto dell’Ordine potranno essere assemblati con altri materiali di Metra e/o di terzi, al fine di realizzare un prodotto complesso che potrà essere anche destinato ad essere installato presso il cantiere del cliente finale di Metra;
- (iii) disporre di comprovata esperienza, competenza, capacità, mezzi tecnici, risorse economiche e umane idonee e necessarie all’esecuzione dell’Ordine a regola d’arte e nel rispetto dei migliori *standard* qualitativi,

in piena autonomia e nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali – legislative e regolamentari – rilevanti e applicabili in relazione all’Ordine, nonché della normativa tecnica di settore e di tutti gli ulteriori requisiti tecnici – ivi compresi quelli indicati in disegni tecnici e capitolati di qualità (CQF-03) - eventualmente specificati da Metra nell’Ordine (congiuntamente “**Requisiti di Conformità**”).

2.4 È fatto divieto al Fornitore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o di parte dell’Ordine, salvo previa autorizzazione scritta di Metra. Resta inteso che, anche in caso di autorizzazione scritta da parte di Metra: (i) ciò non farà sorgere alcun rapporto giuridico tra Metra e il soggetto terzo; (ii) Metra non assumerà nei confronti del soggetto terzo alcuna obbligazione a qualsiasi titolo; (iii) il Fornitore rimarrà il solo ed esclusivo responsabile della corretta esecuzione dell’Ordine, non potendo in nessun caso il subappalto essere opposto a Metra dal Fornitore come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempimenti, ritardi e/o non perfetta esecuzione dell’Ordine; (iv) il Fornitore risponderà in via esclusiva – e a tal fine espressamente dichiara di impegnarsi a manlevare e a tenere indenne Metra – in relazione a qualsiasi inadempimento degli eventuali subappaltatori e/o a qualsiasi danno diretto e/o indiretto, di qualsivoglia natura ed entità, dovesse essere causato a Metra e/o a terzi per effetto dell’esecuzione, anche parziale, dell’Ordine attraverso eventuali subappaltatori.

2.5 Tutta la corrispondenza relativa all’Ordine così come i documenti di trasporto (D.D.T.) e le fatture dovranno sempre fare riferimento al numero dello stesso. La corrispondenza relativa all’Ordine e le relative fatture dovranno essere indirizzate ai destinatari indicati nell’Ordine.

3. - Modifiche e sospensione dell’Ordine

3.1 Metra, sino alla data della prevista consegna, potrà modificare in qualsiasi momento l’oggetto dell’Ordine sia quantitativamente sia qualitativamente; in tali casi il Fornitore, ricevuta la comunicazione di Metra, si impegna a modificare l’oggetto dell’Ordine in base alle necessità e alle disposizioni impartite da Metra.

3.2 Metra, sino alla data della prevista consegna, potrà altresì ordinare al Fornitore l’interruzione temporanea della fornitura, in tutto o in parte. In tal caso, si interromperanno anche i termini di pagamento di cui all’Ordine.

3.3 Resta inteso che nessuna modifica dell’oggetto dell’Ordine può dal Fornitore essere introdotta, salvo previa autorizzazione scritta di Metra.

4. - Informazioni riservate - Diritti di proprietà industriale e intellettuale

4.1 Il Fornitore riconosce e accetta che tutte le informazioni tecniche (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i disegni progettuali, esecutivi e/o parziali, i dati, le misurazioni, i processi, le procedure, i metodi, le specifiche tecniche, i risultati di test, le formule, le valutazioni, i processi di fabbricazione, il materiale direttamente o indirettamente riferito a test e prove) e commerciali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, liste e nominativi di clienti, dati di contatto interni dei singoli clienti, scontistica applicata, termini di pagamento, esigenze di fornitura dei singoli clienti ecc.) che siano dal Fornitore conosciute, singolarmente e/o nel loro complesso, in conseguenza dell’esecuzione di uno o più Ordini (in seguito, per

brevità, anche solo “**Informazioni Riservate**”) sono e restano di proprietà esclusiva di Metra, riconoscendone pertanto la riservatezza assoluta così come l’essenzialità che detta riservatezza non venga in alcun modo violata. Tanto durante l’esecuzione dell’Ordine quanto successivamente alla cessazione del rapporto commerciale con Metra, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate di cui lo stesso venga a conoscenza - direttamente o indirettamente - in conseguenza del rapporto commerciale esistente e a non consentire che terzi ne abbiano conoscenza, adottando, anche nei confronti del proprio personale, ogni precauzione opportuna a tale scopo.

4.2 Il Fornitore si impegna a proteggere le Informazioni Riservate con diligenza e buona fede non inferiori a quelle con cui protegge le proprie informazioni riservate, adoperando a tal fine i più rigidi standard di protezione e sicurezza interni adottati solitamente dal Fornitore per i propri processi innovativi e le informazioni riservate ad essi inerenti, impegnandosi, in particolare ma non esclusivamente, a:

- (i) che le Informazioni Riservate risultino accessibili unicamente a proprio personale dipendente qualificato, che sarà espressamente vincolato da un apposito accordo di riservatezza in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, comunque, ai più rigidi standard di sicurezza interna adottati dal Fornitore;
- (ii) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente per l’esecuzione dell’Ordine;
- (iii) a non effettuare alcuna copia delle Informazioni Riservate e dei supporti sui quali esse si trovano;
- (iv) a predisporre password specifiche d’accesso nel caso in cui le Informazioni Riservate vengano conservate su *database* e a rendere disponibili le suddette *password* solo ai dipendenti incaricati delle predette attività;
- (v) a restituire le Informazioni Riservate su richiesta di Metra e, in ogni caso, alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto commerciale con essa. A questo scopo il Fornitore si obbliga a restituire e/o a distruggere e/o ad eliminare immediatamente – fornendone prova scritta - tutte le Informazioni Riservate ricevute da Metra, su qualsiasi supporto esse si trovino, con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione e/o diritto di ritenzione, anche qualora dovesse vantare pretese di qualsiasi tipo nei confronti di Metra, entro il termine massimo di 48 ore dal ricevimento di apposita richiesta scritta, da inviarsi anche a mezzo e-mail da Metra.

4.3 In caso di violazione di una delle obbligazioni di riservatezza di cui agli artt. 4.1 e 4.2 (i), (ii), (iii), (iv) che precedono, Metra avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna violazione e, in caso di violazione dell’obbligazione di cui all’art. 4.2 (v) una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun giorno di ritardo, impregiudicato il diritto di Metra al risarcimento di ogni ulteriore danno diretto e/o indiretto e fermo il disposto dell’art. 10 che segue.

4.4 Le obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore a carico del Fornitore sino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore per fatto non imputabile - né direttamente, né indirettamente - al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

4.5 Resta sin d’ora inteso che qualunque eventuale elaborazione di qualsivoglia genere realizzata dal Fornitore attraverso le Informazioni Riservate così come ogni eventuale diritto su di essa sarà di titolarità esclusiva di Metra, escludendosi sin d’ora qualsiasi equo compenso o altra forma di remunerazione al riguardo in favore del Fornitore, in quanto già ricompresa nel Corrispettivo. Conseguentemente, il Fornitore si impegna a

riconoscere sin d'ora la validità, paternità e titolarità in capo a Metra dei diritti di privativa industriale e/o intellettuale (comprensivi di qualunque diritto d'autore) di cui la stessa Metra è o diverrà titolare – in sede nazionale e/o comunitaria e/o internazionale – in relazione alle Informazioni Riservate e/o ad ogni ulteriore possibile sviluppo, elaborazione e derivazione delle medesime e/o ad ogni possibile applicazione e prodotto derivabile da esse.

Ove richiesto da Metra, il Fornitore si impegna ad apporre il marchio di Metra o di clienti di Metra sui Prodotti ordinati, senza che con ciò si realizzi la concessione di licenza d'uso del marchio predetto.

4.6 Fatta eccezione per i componenti realizzati sulla base di disegni e/o documentazione tecnica forniti da Metra, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti forniti non comportano violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque Metra indenne e manlevata da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita e commercializzazione dei prodotti Metra.

4.7 Onde garantire il massimo rispetto delle Informazioni Riservate, e fermo comunque restando quanto previsto dal precedente articolo 4.4, il Fornitore si obbliga - per tutta la durata del rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e per i tre anni successivi al venir meno, per qualunque motivo, di esso - a non formulare, sollecitare e/o comunque accettare, direttamente e/o tramite terzi, proposte commerciali da parte di clienti di Metra cui si riferiscono le Informazioni Riservate.

5. - Modalità di esecuzione dell'Ordine

5.1 L'esecuzione dell'Ordine viene dal Fornitore assunta con organizzazione di mezzi a proprio carico e con gestione a proprio rischio. Sono quindi a carico del Fornitore - tra le altre cose - costi e spese relativi al personale comunque impiegato, ai mezzi e strumenti d'opera, ai materiali necessari all'esecuzione dell'Ordine, compresi i materiali di consumo, e a quanto altro necessario per l'esecuzione dell'Ordine, ivi compresa la spedizione e le relative spese di trasporto e di imballaggio, salvo quanto diversamente previsto in base al termine di resa indicato nell'Ordine.

5.2 Il Fornitore dichiara di possedere la competenza, la capacità tecnico-organizzativa, la forza lavoro e l'attrezzatura necessaria, nonché la capacità finanziaria adeguata per adempiere esattamente, a regola d'arte e nei tempi pattuiti, ad ogni Ordine; in particolare, il Fornitore dichiara di operare, in relazione all'esecuzione dell'Ordine, conservando la piena autonomia, discrezionalità e responsabilità in relazione al contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dall'Ordine stesso.

5.3 Tutto l'eventuale materiale fornito in conto lavorazione da Metra al Fornitore è e rimane di proprietà di Metra e deve essere utilizzato dal Fornitore unicamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore deve immagazzinare il materiale a proprie spese, contrassegnarlo come di proprietà di Metra e tenerlo separato da eventuali altri materiali, conformemente alle istruzioni di Metra o, in assenza di queste ultime, secondo la prassi del relativo settore. A norma di legge è a carico del Fornitore l'onere della custodia, della verifica della quantità e dell'idoneità di quanto indicato sui documenti di consegna. Il controllo deve avvenire, a cura del

Fornitore, entro le 48 ore successive alla consegna; il Fornitore non dovrà procedere alla lavorazione se non riterrà di avere ricevuto da Metra tutta la documentazione, anche tecnica, e le istruzioni necessarie. In tal caso il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione a Metra che provvederà a fornire le istruzioni eventualmente mancanti.

5.4 Il Fornitore, senza espressa autorizzazione scritta di Metra, non potrà trattenere i componenti consegnati al medesimo in conto lavorazione, che dovranno pertanto essere restituiti unitamente all'ultima consegna a completamento dell'Ordine o secondo le istruzioni impartite da Metra.

5.5 L'imballaggio dei Prodotti dovrà avvenire nel rispetto delle relative specifiche contenute nell'Ordine o, in assenza di queste ultime, secondo la prassi del relativo settore. Resta inteso che, qualora l'imballaggio non sia conforme alle specifiche di cui all'Ordine, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare a Metra tutti i costi relativi al disimballaggio e al reimballaggio dei Prodotti.

6. - Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Il Fornitore dichiara che i prezzi sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile circostanza, ivi compreso l'aumento del costo dei materiali o della manodopera, e di assumersi quindi il relativo rischio, che è stato dallo stesso attentamente valutato. Il corrispettivo dell'Ordine ("**Corrispettivo**") deve, quindi, intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile, anche in deroga all'art. 1664 commi I e II c.c., per la consegna dei Prodotti, da eseguirsi secondo le modalità e i termini indicati nell'Ordine.

6.2 Eventuali aumenti di prezzo a qualsiasi causa dovuti si riterranno validi e vincolanti per Metra solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

6.3 Il pagamento del Corrispettivo avverrà secondo le modalità, i termini e le eventuali condizioni indicate nell'Ordine.

6.4 Resta inteso che, in caso di inadempimento contrattuale da parte del Fornitore, Metra si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.

6.5 Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto al pagamento di penali in favore di Metra ai sensi delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine, Metra avrà diritto di dedurre direttamente tali importi dal Corrispettivo sino a concorrenza, rinunciando sin d'ora il Fornitore ad opporre qualsiasi eccezione al riguardo.

6.6 I pagamenti verranno effettuati sempre nella moneta avente corso legale in Italia e saranno soggetti alla previa esibizione, da parte del Fornitore, di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità attestante l'avvenuto assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi previdenziali e/o contributivi stabiliti dalle disposizioni vigenti in relazione ai propri lavoratori.

6.7 Il D.D.T. dovrà essere compilato come prescritto dalla vigente normativa fiscale e dovrà sempre chiaramente indicare il numero dell'Ordine, nonché il codice e la descrizione del Prodotto, come indicati nell'Ordine stesso. In caso di Prodotti destinati a terzi, una copia della bolla d'accompagnamento, firmata dal vettore, dovrà essere inviata unitamente alle fatture. Per la resa franco destino tale copia dovrà essere quella dell'esemplare sottoscritto dal destinatario "terzo". Le fatture dovranno, inoltre, essere assoggettate al trattamento fiscale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione o a quello particolare

eventualmente richiesto nell'Ordine. Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e comunque non conforme a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e dall'Ordine, il pagamento delle relative fatture sarà effettuato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta e Metra avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale di importo pari a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun inadempimento, sempre impregiudicato il diritto di Metra al risarcimento di ogni ulteriore danno diretto e/o indiretto.

6.8 Non sono consentite cessioni di credito o mandati speciali all'incasso senza preventiva ed esplicita autorizzazione di Metra. Poiché l'Ordine fa parte di documenti probatori del credito di cui all'art. 1262 c.c., la presente clausola si presume a conoscenza del cessionario al momento della cessione; pertanto essa è opponibile anche nei confronti di questi ai sensi del comma II dell'art. 1260 c.c.

7. – Garanzia del Fornitore – Manleva

7.1 Ai fini e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali, i Prodotti sono e si intendono “difettosi” o “viziati” o “difformi” o “non conformi” o “carenti di qualità” (*infra* anche solo difettosi o viziati o non idonei o non conformi), qualora non soddisfino e/o non rispettino - anche solo in parte - tutti i Requisiti di Conformità (come definiti all'art. 2.3), ovvero qualora - tenuto conto della natura dei Prodotti e anche della loro destinazione finale - non forniscano prestazioni pienamente soddisfacenti ed efficienti, ovvero non siano idonei e/o adatti allo scopo, uso o impiego indicati nell'Ordine, o comunque previsti e/o prevedibili per tali Prodotti, ovvero non abbiano tutte le caratteristiche (qualitative e/o tecniche e/o dimensionali e/o prestazionali *etc.*) indicate nell'Ordine, o comunque previste e/o prevedibili per tali Prodotti.

7.2 Pertanto il Fornitore, tenuto conto della natura dei Prodotti ed anche della loro destinazione finale, garantisce, anche mediante l'esecuzione di tutti i più opportuni test/prove ed i più opportuni controlli tecnici previsti dalla normativa di settore o dall'Ordine:

a) la totale e piena idoneità e la totale e piena efficienza dei Prodotti stessi (nonché dei materiali, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nei Prodotti) agli scopi, usi od impieghi indicati nell'Ordine, o comunque previsti e/o prevedibili, nonché in ogni caso la loro totale e piena conformità alle *(i)* disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali – legislative e regolamentari – rilevanti e tempo per tempo applicabili all'Ordine; *(ii)* alla normativa tecnica di settore; *(iii)* ai requisiti tecnici – ivi compresi quelli indicati in disegni tecnici e capitolati di qualità (CQF-03) - eventualmente specificati da Metra nell'Ordine; *(iv)* alle caratteristiche (qualitative e/o tecniche e/o dimensionali e/o prestazionali, *etc.*) indicate nell'Ordine, o comunque previste e/o prevedibili per tali Prodotti (*infra*, complessivamente, la “**Conformità dei Prodotti**”);
b) la Conformità dei Prodotti sia prima sia dopo l'impiego degli stessi in produzione, sia durante sia dopo il loro eventuale montaggio/assemblaggio sui/con prodotti Metra o dei clienti di Metra, nonché dopo la messa in circolazione e/o vendita di essi.

Il Fornitore, a richiesta di Metra, dovrà consegnare copia dei test/prove e dei controlli effettuati.

Metra si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire ispezioni e/o controlli sui Prodotti e/o sul processo produttivo dei Prodotti, per mezzo di propri incaricati, segnalando le eventuali anomalie riscontrate.

7.3 Il Fornitore è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente a Metra, prima dell'accettazione dell'Ordine e/o nel corso dell'esecuzione di esso, le innovazioni tecniche e/o tecnologiche suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche e/o l'efficienza dei Prodotti.

7.4 Nel caso in cui i Prodotti siano o comunque debbano essere spediti e/o consegnati smontati, il Fornitore garantisce la Conformità dei Prodotti anche qualora il montaggio/assemblaggio presso Metra non sia effettuato direttamente dal Fornitore, né sotto il controllo di suo personale specializzato.

7.5 Metra dovrà denunciare al Fornitore, anche solo a mezzo e-mail e/o telefonicamente, il difetto o il vizio o la non conformità o la non idoneità dei Prodotti, indicandone genericamente la natura, entro sessanta (60) giorni dalla scoperta; gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono per la denuncia / comunicazione al Fornitore di eventuali pretese o diritti di terzi, formulati nei confronti di Metra, relativi ai Prodotti.

7.6 Qualora i Prodotti siano difettosi, o viziati, o non conformi o non idonei:

a) il Fornitore, rimossa ogni eccezione, dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'immediata riparazione degli stessi e/o alla loro integrale sostituzione, secondo le esclusive indicazioni e scelte di Metra ed entro le tempistiche parimenti indicate in via esclusiva da Metra, da intendersi perentorie nell'interesse di Metra. Quest'ultima potrà anche imporre la presenza di un proprio ispettore/tecnico, i cui costi saranno integralmente sopportati dal Fornitore, per assistere a tali attività di riparazione e/o sostituzione. In caso di particolare urgenza che non permetta di attendere l'intervento di riparazione o sostituzione da parte del Fornitore, ovvero nel caso in cui quanto fornito non possa essere riparato e/o sostituito a causa di incompatibilità tecnica e/o commerciale, ovvero qualora il Fornitore non esegua la riparazione e/o la sostituzione dei Prodotti entro il termine perentorio stabilito da Metra, quest'ultima - salva ed impregiudicata la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 10 che segue - potrà provvedere alla riparazione e/o sostituzione dei Prodotti direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, imputando al Fornitore ogni conseguente costo e/o spesa;

b) in ogni caso il Fornitore, rimossa ogni eccezione, dovrà:

- sopportare direttamente tutti i costi e/o spese correlati al e/o nascenti dal difetto/vizio/non conformità/non idoneità – ivi compresi quelli per le azioni correttive poste in essere per eliminare il difetto/vizio/non conformità e/o per mitigarne le conseguenze – inclusi i costi/spese relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a diagnosi, perizie, smontaggio, ritiro, spedizione, riparazione, smaltimento, montaggio/rimontaggio, nuovi collaudi, prove di rimessa in servizio, sostituzione e/o riparazione e/o sostituzione e/o posa in opera e/o assemblaggio del prodotto finale/prodotto complesso in cui è inglobato/assemblato il Prodotto difettoso/viziato/non conforme/non idoneo, *etc.*;

- risarcire ogni e qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, eventualmente patito da Metra, nonché manlevare e tenere indenne Metra da qualsivoglia ulteriore e/o diversa conseguenza pregiudizievole, pretesa, danno, onere e/o costo, anche derivante da azioni giudiziali o pretese stragiudiziali di terzi e/o dei clienti finali di Metra;

c) Metra, salva ed impregiudicata la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 10 che segue, potrà sempre sospendere il pagamento del Corrispettivo e/o del saldo del Corrispettivo, fino a quando il Fornitore non avrà integralmente adempiuto a quanto previsto nelle precedenti lettere a) e b).

7.7. Gli obblighi del Fornitore e le facoltà e i diritti di Metra, di cui al precedente art. 7.6, permangono anche qualora: (i) il Fornitore opponga e/o tenti di opporre eccezioni per imputare a Metra e/o a terzi la responsabilità o corresponsabilità, totale o parziale, del difetto o del vizio o della non conformità o della non idoneità dei Prodotti; (ii) il Prodotto difettoso/viziato/non conforme/non idoneo sia inglobato e/o assemblato in prodotti finali di Metra e/o di terzi e/o di clienti di Metra.

7.8 Fermi gli obblighi del Fornitore e le facoltà e i diritti di Metra di cui al precedente art. 7.6, si specifica che, nell'ipotesi in cui si verifichi un "difetto epidemico" – tale intendendosi un vizio/difetto/non conformità/non idoneità, identico o simile, in oltre il 3% (tre per cento) (fatta salva la definizione di una percentuale diversa, maggiore o inferiore, nell'Ordine) di Prodotti identici o simili, consegnati dal Fornitore a Metra nell'arco di 5 (cinque) giorni di calendario – il Fornitore sarà anche tenuto (i) a sostituire o a riparare integralmente – secondo le esclusive indicazioni e scelte di Metra ed entro le tempistiche parimenti indicate in via esclusiva da Metra, da intendersi perentorie nell'interesse di Metra – tutti i lotti di Prodotti in cui il difetto epidemico sia stato riscontrato, (ii) a risarcire a Metra tutti i danni diretti e/o indiretti patiti o patienti da quest'ultima, ivi compresi quelli correlati a campagne di richiamo dei Prodotti o dei prodotti in cui i primi siano incorporati e (iii) a tenere Metra manlevata e indenne da qualsivoglia pretesa avanzata a qualsiasi titolo da terzi soggetti, ivi compresi clienti e/o committenti, impregiudicata la facoltà di Metra di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 10 che segue.

7.9 Il Fornitore, rimossa ogni eccezione, riconosce che qualsiasi certificato di collaudo, ispezione, prova e verifica dei Prodotti – così come altra documentazione equipollente, comunque denominata, rilasciata dal Fornitore a Metra ovvero da terzi al Fornitore – non avrà alcun effetto modificativo rispetto agli obblighi di cui al presente art. 7.

7.10 Salvo sia diversamente previsto nell'Ordine, la garanzia del Fornitore, come prevista e disciplinata dai precedenti commi, acquista efficacia dalla data di consegna dei Prodotti presso la sede di Metra, ovvero presso la diversa sede/destinazione indicata da Metra, e cessa allo scadere del termine di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di tale consegna o di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Prodotti al cliente finale di Metra, a seconda di quale termine scada per ultimo; per i Prodotti sostituiti o riparati la rinnovata garanzia del Fornitore cesserà decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data della loro sostituzione o riparazione o decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Prodotti sostituiti o riparati al cliente finale di Metra, a seconda di quale termine scada per ultimo.

7.11 Quanto previsto dal presente art. 7 non può in alcun modo ridurre o limitare la totale e piena responsabilità del Fornitore per tutti i danni, diretti e/o indiretti, causati a persone o cose (*product liability*), riconducibili a difetti di costruzione, produzione e/o progettazione dei Prodotti, come regolata e disciplinata dalla normativa, anche internazionale, tempo per tempo vigente.

7.12 Il Fornitore si impegna a conservare tutta la documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: test, controlli di qualità, report di produzione...) relativa all'Ordine per un periodo di almeno 10 (dieci) anni successivi alla consegna dell'ultimo Prodotto.

8. - Consegna

8.1 Le consegne si intendono regolarmente eseguite conformemente al termine di resa (Incoterms 2020) indicato nell'Ordine. I Prodotti devono essere consegnati corredati dalla documentazione, dalle attestazioni e dalle certificazioni previste dalla normativa tecnica di settore (o comunque indicate nell'Ordine) e, in ogni caso, completi delle seguenti indicazioni: numero dell'Ordine, numero di commessa, numero di disegno, nome del pezzo, quantità, ragione sociale del Fornitore. Salvo sia diversamente previsto nell'Ordine, ciascun collo dovrà essere contrassegnato o etichettato in maniera ben visibile con indicazione dei seguenti dati: Destinazione - Ordine N. - Peso lordo / netto Kg. - Collo N. – codice del Prodotto.

8.2 Il ritiro dei Prodotti da parte di Metra non equivale ad accettazione. Tutti i Prodotti ordinati vengono infatti ricevuti con riserva di controllo dello stato, della qualità, della quantità, nonché della conformità all'Ordine eseguito.

8.3 Il termine di resa indicato nell'Ordine regola esclusivamente le modalità di consegna, la ripartizione dei costi e delle spese di trasporto e di assicurazione. Ne deriva che il rischio relativo alla perdita o al danneggiamento dei Prodotti, quale che sia il termine di resa pattuito, passerà dal Fornitore a Metra dopo che i Prodotti saranno stati consegnati a quest'ultima o alla diversa destinazione indicata nell'Ordine. Il Fornitore sarà responsabile dell'imballaggio e per qualsiasi perdita o danneggiamento dei Prodotti sino al passaggio del rischio. Metra sarà esonerata dalla propria obbligazione di pagamento del prezzo qualora la perdita o il danneggiamento dei Prodotti siano occorsi prima del passaggio del rischio.

8.4 Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti a Metra nel rispetto delle date di consegna indicate nell'Ordine. I termini di consegna sono vincolanti ed essenziali nell'interesse di Metra, ferma la facoltà di Metra di apportare variazioni ad essi. Laddove, per causa imputabile al Fornitore, i Prodotti non siano stati consegnati tempestivamente a Metra, nel rispetto dei termini di consegna pattuiti nell'Ordine, Metra avrà la facoltà di (i) applicare al Fornitore una penale da ritardo pari al 4% (quattro per cento) dell'importo complessivo dell'Ordine per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del valore dell'Ordine, impregiudicato il diritto di Metra al risarcimento di ogni ulteriore danno diretto e/o indiretto nonché (ii) in caso di ritardo di particolare gravità, approvvigionare altrove, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti ordinati e non consegnati da quest'ultimo nel rispetto dei termini di consegna, ferma la facoltà di Metra di risolvere di diritto l'Ordine ai sensi dell'art. 10 che segue.

8.5 Il pagamento della penale di cui all'art. 8.4 non libererà il Fornitore dalla propria obbligazione di proseguire correttamente la consegna dei Prodotti.

8.6 Nel caso in cui il Fornitore sia in ritardo nell'esecuzione dell'Ordine, ovvero si verificano anomalie nella gestione esecutiva dell'Ordine, impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalle Condizioni Generali e dalla legge, Metra si riserva in ogni tempo la facoltà di imporre la presenza di un proprio ispettore/tecnico, i cui costi saranno integralmente sopportati dal Fornitore, per assistere alle attività esecutive del Fornitore.

8.7 Metra non sarà tenuta ad accettare la consegna dei Prodotti nel caso di consegne parziali e ogni volta che i Prodotti vengano consegnati anteriormente o successivamente alla data di consegna stabilita. Qualora la quantità consegnata sia difforme per eccesso, Metra sarà tenuta a pagare esclusivamente la quantità oggetto dell'Ordine. La quantità eccedente sarà resa da Metra con spese di trasporto a carico del Fornitore. Il Fornitore

dichiara espressamente e senza riserve di esonerare Metra da ogni e qualsiasi responsabilità per custodia delle quantità in eccesso per il tempo necessario alla restituzione delle stesse, fermo il disposto dell'art. 1229 c.c.

9. – Forza maggiore

9.1 Per “forza maggiore” (“**Forza Maggiore**”) si intende il verificarsi di un evento o circostanza che renda impossibile o impedisca a una Parte di adempiere a una o più delle proprie obbligazioni di cui all'Ordine, se e nella misura in cui la Parte impossibilitata ad adempiere (“**Parte Interessata**”) provi che:

- a) tale impedimento esula dal proprio ragionevole controllo; e
- b) non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione dell'Ordine; e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

9.2 Se una Parte non adempie ad una o più delle proprie obbligazioni contrattuali a causa dell'impossibilità di un terzo - coinvolto nell'esecuzione dell'Ordine - di adempiere ai propri obblighi contrattuali, la Parte contraente può invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui all'art. 9.1 siano integrati sia quanto alla Parte contraente sia quanto al terzo.

9.3 Salvo prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessino una Parte soddisfino le condizioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 9.1:

- a) guerra (dichiarata o meno), atti di ostilità, invasione, azioni condotte da nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni;
- d) qualsiasi atto di un'autorità nazionale o locale, osservanza di atti legislativi e/o regolamentari;
- e) espropriazione, sequestro di merci, requisizioni, nazionalizzazioni;
- f) peste, pandemie, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi;
- g) esplosioni, incendi, distruzione di apparecchiature, guasto prolungato del sistema di trasporto, di telecomunicazione, di informazione o energetico;
- h) disturbo generale del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento, occupazione di fabbriche e locali.

9.4 La Parte Interessata deve comunicare l'evento di Forza Maggiore senza indugio all'altra Parte a mezzo PEC.

9.5 La Parte impossibilitata ad adempiere è sollevata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni di cui all'Ordine e da ogni responsabilità per inadempimento dell'Ordine stesso, dal momento in cui l'impedimento determina l'impossibilità di adempiere, a condizione che la relativa comunicazione sia data senza ritardo. In difetto, l'invocazione della causa di Forza Maggiore avrà effetto dal momento in cui la comunicazione sia ricevuta dall'altra Parte. L'altra Parte può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, se del caso, a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

9.6 Ove l'effetto dell'evento di Forza Maggiore invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al comma precedente si applicheranno solo fintantoché l'evento di Forza Maggiore impedisca l'adempimento della Parte Interessata. La Parte Interessata deve inviare una comunicazione all'altra Parte, a mezzo PEC, non appena l'evento cessi di impedire l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

9.7 La Parte Interessata deve adottare tutte le misure ragionevoli per limitare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore.

9.8 Qualora l'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, Metra avrà la facoltà di recedere dall'Ordine con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC al Fornitore. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento della parte di Ordine già eseguita, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori accertato e accettato da Metra, restando espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno, rimborso e/o indennizzo anche per mancato guadagno.

10. – Clausola risolutiva espressa

Ferme le ipotesi indicate in altri articoli delle Condizioni Generali, Metra avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviare al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, impregiudicato il diritto di Metra al risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti: (i) in caso di ritardo nell'esecuzione dell'Ordine superiore a quello corrispondente al massimo delle penali indicate nell'art. 8.4 che precede; (ii) in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 2.4, 3.3, 4.1, 4.2 (i), 4.2 (ii), 4.2 (iii), 4.2 (iv), 4.2 (v), 4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 6.6, 6.8, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.3, 19.2; (iii) al ricorrere di uno dei casi previsti dagli artt. 7.6 a) e 7.8; (iv) in caso di violazione di una delle dichiarazioni e garanzie di cui agli artt. 2.3 (iii), 5.2, 11.1, 11.2, 11.3; (v) in caso di ripetute e reiterate violazioni - ovvero di singola violazione da considerarsi particolarmente grave - delle norme in materia di sicurezza e di ambiente, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 152/2006.

11. – Responsabilità del datore di lavoro – Sicurezza e ambiente

11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce: (i) che tutti i rapporti di lavoro di cui il Fornitore è parte sono conformi alla normativa vigente e ai contratti collettivi applicabili, sia a livello nazionale che locale. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori extracomunitari, il Fornitore attesta e garantisce di aver verificato che i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'Ordine sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, del quale lo stesso dichiara di aver acquisito copia, impegnandosi – nel corso dell'esecuzione dell'Ordine - a verificare la permanenza del predetto permesso ovvero la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore extracomunitario, di domanda di suo rinnovo alla scadenza; (ii) di aver provveduto e di provvedere tempestivamente e regolarmente – nel corso dell'esecuzione dell'Ordine - a tutti gli adempimenti, le denunce e le comunicazioni agli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi competenti, nonché a tutti i pagamenti dovuti, in relazione ai rapporti di lavoro, ai sensi della normativa e della contrattazione applicabili.

11.2 Con riferimento al personale, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali graverà sul Fornitore, il quale sarà il solo ed esclusivo responsabile del corretto adempimento dei

predetti obblighi, restando sin d'ora inteso che – in caso di inadempimento – sarà facoltà di Metra, impregiudicato il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni diretti e/o indiretti, risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Fornitore.

11.3 Il Fornitore dichiara e garantisce: (i) di eseguire l'Ordine nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente; (ii) di essere in possesso di tutti i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, le certificazioni e quant'altro sia richiesto per l'esercizio della propria attività e, in particolare, per l'esecuzione dell'Ordine; permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e certificazioni che si impegna a mantenere in corso di validità per l'intera durata del rapporto contrattuale, comunicando senza ritardo a Metra qualsiasi loro eventuale variazione nel corso dell'esecuzione dell'Ordine.

12. - Assenza di esclusiva – Recesso

12.1 Nessun diritto di esclusiva – né sulla base della tipologia dei Prodotti, né con riferimento al territorio o a qualsivoglia altro criterio - è riconosciuto al Fornitore da Metra e, parimenti, è escluso ogni obbligo in capo a Metra di acquisto di quantitativi minimi di Prodotti dal Fornitore, con la conseguenza che sarà riconosciuta a Metra – in ogni tempo – la facoltà di approvvigionarsi presso soggetti diversi dal Fornitore, anche con riferimento ai medesimi Prodotti acquistati da quest'ultimo.

12.2 Metra avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Ordine durante la sua esecuzione, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni di calendario, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC al Fornitore. In caso di esercizio della facoltà di recesso da parte di Metra, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento della parte di Ordine già eseguita, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori accertato e accettato da Metra, restando espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno, rimborso e/o indennizzo anche per mancato guadagno.

13 – Assicurazioni – Garanzia bancaria

13.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver stipulato o comunque di stipulare, a propria cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione e di mantenere in vigore, per tutta la durata del rapporto contrattuale con Metra nonché per il successivo periodo di garanzia come disciplinato dall'art. 7.10 che precede, le seguenti polizze assicurative, di cui si impegna a trasmettere a Metra dichiarazione su carta intestata dell'assicuratore attestante l'operatività delle polizze con espressa indicazione della data di decorrenza, dei massimali assicurati e della data di scadenza di esse, unitamente alle quietanze dell'avvenuto pagamento dei relativi premi:

- RCT/RCO

- RC Prodotti

- Polizza furto e incendio in relazione ai materiali ricevuti da Metra in conto lavorazione.

13.2 Il Fornitore si obbliga a trasmettere a Metra tempo per tempo la documentazione di cui all'art. 13.1 aggiornata.

13.3 Ove previsto dall'Ordine, al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra Metra e il Fornitore, quest'ultimo dovrà consegnare a Metra, all'atto dell'accettazione dell'Ordine, una garanzia bancaria a prima richiesta di importo pari al 20% (venti per cento) del valore dell'Ordine, secondo il modello fornito da Metra, con scadenza alla cessazione degli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore, ivi compresi quelli di garanzia di cui all'art. 7 che precede.

14 – Facoltà di ispezione – Audit

14.1 Metra si riserva la facoltà di eseguire – e il Fornitore si impegna a consentire da parte di quest'ultima l'esecuzione - in ogni momento nel corso dell'esecuzione dell'Ordine, anche con l'eventuale ausilio di consulenti qualificati, ispezioni, sopralluoghi e verifiche tecniche presso gli stabilimenti del Fornitore e di eventuali suoi subappaltatori autorizzati, al fine di verificare l'esecuzione a regola d'arte dell'Ordine.

14.2 Il Fornitore riconosce sin d'ora a Metra, anche per mezzo di propri rappresentanti e/o consulenti, nonché ai clienti di Metra il diritto di accedere in qualsiasi momento agli stabilimenti del Fornitore per l'effettuazione di *audit* relativi al processo produttivo applicabile all'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore si impegna sin d'ora a rendere disponibile, per la verifica da parte di Metra e dei clienti di quest'ultima, tutta la documentazione rilevante, ivi compresa quella relativa ai controlli effettuati sui Prodotti. In nessun caso l'effettuazione di *audit* esonererà il Fornitore dalle proprie responsabilità per vizi e/o difetti di conformità dei Prodotti. Il Fornitore si impegna sin d'ora a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le azioni correttive concordate all'esito dei predetti *audit*.

15 - Clausola ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 - Whistleblowing

15.1 Il Fornitore è a conoscenza che Metra è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga a rispettare e a far rispettare - al proprio personale, apicale e sottoposto, ai collaboratori, ai fornitori e agli eventuali subappaltatori autorizzati da Metra di cui si avvale per l'esecuzione dell'Ordine - il Codice Etico adottato da Metra e pubblicato al link seguente https://www.metra.eu/pdf/Metra_CodiceEtico.pdf, che dichiara di conoscere, tenendo comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute e astenendosi da qualsivoglia condotta atta a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

15.2 Il Fornitore si impegna, inoltre, a non ricevere, offrire, promettere o dare, sia direttamente sia indirettamente, denaro o altra utilità non dovuta ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di un Ente pubblico o privato ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, al fine di indurli a compiere o ad omettere un atto in violazione dei loro doveri/compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà all'Ente nell'interesse o a vantaggio di Metra.

15.3 La violazione del Codice Etico di Metra, nonché la realizzazione delle condotte sopra descritte, così come la commissione di qualsiasi reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. da parte del Fornitore, del suo

personale apicale o sottoposto, dei suoi collaboratori, fornitori e subappaltatori autorizzati da Metra, come altresì la falsità, l'erronea rappresentazione o la violazione delle dichiarazioni e delle garanzie prestate dallo stesso, costituiscono grave inadempimento contrattuale che potrà determinare la risoluzione - con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. - dell'Ordine, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti e patienti da Metra.

15.4 Il Fornitore si obbliga a risarcire Metra di tutti gli eventuali danni diretti e/o indiretti e a tenerla manlevata e indenne per le eventuali sanzioni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice Etico e/o dei comportamenti tenuti dallo stesso Fornitore, dai suoi lavoratori, dagli eventuali subappaltatori autorizzati da Metra e da ogni altro soggetto in qualunque modo coinvolto dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine, aventi rilevanza ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

15.5 Il Fornitore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Metra le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., le violazioni o i sospetti di violazione del Codice Etico nonché le altre fattispecie previste dall'art. 2 lett. a) del D. Lgs. 24/2023 mediante i canali attivati da Metra di seguito indicati:

- cassetta delle segnalazioni – “Cassetta per Organismo di Vigilanza” – presente negli stabilimenti di Rodengo Saiano;

- indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza di Metra: odv@metra.it

Metra dichiara e garantisce di applicare le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

16. – Sostenibilità e diritti umani

16.1 Il Fornitore riconosce come prioritari ed essenziali il rispetto dei diritti umani e la promozione della sostenibilità ambientale, impegnandosi conseguentemente a garantire l'osservanza delle rilevanti disposizioni legislative e regolamentari internazionali, comunitarie e nazionali applicabili in materia e a sollecitarne il rispetto anche da parte di tutti i propri *partner* commerciali che a qualsiasi titolo intervengano nella catena di approvvigionamento.

16.2 Il Fornitore porrà in essere i migliori sforzi per garantire una progressiva ottimizzazione delle prestazioni ambientali di prodotti e servizi, fissando obiettivi e monitorando gli indicatori-chiave di prestazione ambientale. A tal fine il Fornitore si impegna ad adottare e/o ad implementare una gestione proattiva dei più importanti indicatori ambientali, inclusa la riduzione delle emissioni atmosferiche climalteranti lungo tutta la catena di fornitura, e a partecipare ad *audit* annuali nel corso dei quali condividere con Metra opportune azioni di miglioramento.

17. - Legge applicabile

Le Condizioni Generali, così come ogni e qualsiasi Ordine emesso in conformità alle Condizioni Generali, vengono regolati, interpretati e disciplinati in via esclusiva dalle leggi della Repubblica italiana; per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione, in particolare, le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e/o non derogate dalle prime.

18. - Foro competente esclusivo

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Metra e il Fornitore in conseguenza o in connessione con le Condizioni Generali, come pure in conseguenza o in connessione con uno qualsiasi degli Ordini, se non risolta amichevolmente nel termine di 30 giorni di calendario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia (Italia), con esclusione di qualsivoglia diverso Foro alternativo o concorrente. Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto di Metra di chiamare in garanzia/manleva il Fornitore presso la diversa autorità giudiziaria od organismo arbitrale eventualmente adito dal proprio cliente finale.

19. - Disposizioni finali

19.1 Tutte le comunicazioni fra Metra e il Fornitore con riferimento alle Condizioni Generali e agli Ordini dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata A/R o PEC o e-mail ai domicili, recapiti e/o indirizzi di posta elettronica di Metra e del Fornitore come riportati nell'Ordine o a qualsiasi altro indirizzo successivamente indicato da questi ultimi per iscritto, secondo le predette modalità.

19.2 L'Ordine, così come i diritti e gli obblighi nascenti in capo al Fornitore da esso, non possono essere ceduti o trasferiti dallo stesso a terzi senza il preventivo consenso scritto di Metra.

19.3 Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana. In caso di contrasto tra la versione in lingua italiana e qualsiasi traduzione in altra lingua, la versione in lingua italiana prevarrà.

19.4 L'eventuale nullità o invalidità, totale o parziale, di una singola clausola delle Condizioni Generali non comporterà la nullità delle Condizioni Generali.

20. – Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, Metra informa il Fornitore che tratterà i dati personali inerenti alle persone fisiche coinvolte nell'esecuzione del rapporto contrattuale - conformemente all'art. 6 del Reg. (UE) 2016/679 - esclusivamente per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale medesimo e di tutte le attività ad esso connesse.

I dati personali degli interessati saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, da persone autorizzate al trattamento e per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e comunque - successivamente al venir meno del rapporto contrattuale - non oltre la decorrenza dei termini previsti per legge per la tutela dei diritti e/o per obblighi di legge, adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, salvo la facoltà di Metra di comunicarli a società controllanti, controllate e collegate ovvero a soggetti terzi, la cui attività sia necessaria e correlata al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti che prestano o distribuiscono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, attività di archiviazione, assistenza e consulenza, pubbliche autorità o enti pubblici.

Metra informa che ciascun interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore, acquisite le informazioni di cui sopra, si impegna a comunicarle altresì ai propri dipendenti e collaboratori coinvolti nell'esecuzione del rapporto contrattuale con Metra.

Per accettazione:

Il Fornitore

Approvazione espressa: il Fornitore dichiara di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., i seguenti articoli come sopra riportati: 1.3 (Rinuncia ad opporre eccezioni), 2.2 (Accettazione dell'Ordine), 2.4 (iv) (Manleva), 3.1 (Modifiche dell'Ordine), 3.2 (Sospensione), 4.5 (Titolarità dei diritti di privativa industriale/intellettuale), 4.6 (Manleva), 4.7 (Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), 6.1 (Invariabilità del prezzo), 6.5 (Rinuncia ad opporre eccezioni), 6.8 (Divieto di cessione), 7.6 (Rinuncia ad opporre eccezioni - Manleva), 7.7 (Rinuncia ad opporre eccezioni), 7.8 (Manleva), 7.9 (Rinuncia ad opporre eccezioni), 8.7 (Limitazione di responsabilità), 9.8 (Recesso), 12.2 (Recesso), 13.3 (Garanzia a prima richiesta), 15.4 (Manleva), 18 (Foro competente esclusivo), 19.2 (Divieto di cessione).

Il Fornitore:
